

Linee guida per la trattazione delle udienze pubbliche (in presenza e da remoto) presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania

-Ai sensi degli artt. 33, 34, 34 bis del D.Lgs.n.546/92, le udienze presso le Corti di Giustizia tributaria possono svolgersi con il rito camerale -senza la presenza delle parti- oppure in udienza pubblica.

-L'udienza pubblica può essere celebrata in presenza oppure mediante collegamento audiovisivo da remoto. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24.11.2025, l'udienza deve svolgersi con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

-Ove non sia stata richiesta espressamente la trattazione in presenza, la trattazione delle udienze pubbliche può svolgersi, a discrezione del presidente di sezione, in presenza o da remoto.

Segnatamente, il collegio -o il giudice monocratico- possono trattare il procedimento nell'aula di udienza oppure collegandosi da remoto. Il segretario, comunque, sarà sempre presente nell'aula di udienza presso l'ufficio giudiziario, per la verbalizzazione ed il supporto tecnico-organizzativo.

Ove sia indicato dal presidente di sezione, le parti e i difensori partecipano mediante collegamento da remoto, a meno che non abbiano formulato espressa e specifica richiesta di trattazione in presenza nei termini di legge.

Si ribadisce, pertanto, che le richieste generiche di "pubblica udienza", non accompagnate da esplicita indicazione della modalità "in presenza", si svolgeranno da remoto, salvo diverso avviso del presidente della sezione. Resta fermo che la modalità deve garantire sempre il contraddittorio e la pubblicità dell'udienza, pertanto, la segreteria deve comunicare alle parti -nei tempi previsti dalla normativa- le modalità di collegamento.

In ogni caso, seguendo le indicazioni del Consiglio di Presidenza, ciascuna sezione è tenuta a prevedere la celebrazione di almeno un'udienza in presenza ogni due mesi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti per cui sia stata richiesta la trattazione in pubblica udienza in presenza (cfr. Risoluzione n.4/2025 del CPGT).

-Ai sensi dell'art.33, comma 1, del D.lgs. n.546/1992, la richiesta di trattazione in pubblica udienza -in presenza o da remoto- deve essere formulata nel ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo; oppure con apposita istanza nei termini di legge (entro 10 gg. dalla data dell'udienza). In proposito, si raccomanda alle parti di indicare espressamente la modalità prescelta, evitando formule generiche e depositando, ove opportuno, apposita istanza per ciascuna udienza mediante il sistema SIGIT.

Anche nei casi in cui il difensore abbia specificato "trattazione in pubblica udienza in presenza", nella nota di iscrizione a ruolo, occorre ugualmente un'apposita istanza presentata con le modalità di cui sopra, in quanto l'indicazione contenuta nella nota di iscrizione al ruolo non è sufficiente per determinare le modalità di trattazione dell'udienza.

Qualora una parte richieda la trattazione da remoto e l'altra parte quella in presenza, l'udienza è celebrata in presenza. Resta ferma la possibilità, per la parte che ha richiesto nei termini di legge la trattazione da remoto, di partecipare a distanza, mentre i giudici e il personale amministrativo partecipano in presenza.

-Le istanze di sospensione ex art.47 D.Lgs. n. 546/92 sono trattate in camera di consiglio sentite le parti in presenza o da remoto, con le stesse regole enunciate in precedenza per la trattazione del merito.